



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019"*.

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2020"*;

Viste le deliberazioni n. 288/2020/INPR e n. 297/2021/INPR con le quali questa Sezione regionale di controllo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 (25 febbraio 2021) e 2020 (30 novembre 2021);

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale questa Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, e s.m. e i.;

vista l'ordinanza del 21 dicembre 2021, n. 53, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Dott. Giovanni Guida;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)** - ente con 1.905 abitanti - acquisiti, mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 23 febbraio 2021, protocollo n. 1490 e 18 novembre 2021 protocollo n. 5698.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e dopo aver verificato la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente ha espresso parere favorevole all'approvazione dei rendiconti degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Si rammenta che nel corso dell'anno 2020 la Sezione si è espressa, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266 del 2005, sui rendiconti di gestione degli anni 2015-2016-2017 - 2018 con la deliberazione n. 137/2020/PRSE, la quale - a seguito dell'accertamento di criticità finanziarie - ha raccomandato all'Ente di porre in essere azioni volte al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020 del Comune in esame, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.1. Il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera consiliare n. 1 del 29 giugno 2019, nel rispetto del termine fissato dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) così come il rendiconto 2020 approvato con delibera n. 16 del 21 maggio 2021.

Quanto al risultato di amministrazione, la tabella che segue ne riporta - per gli esercizi in esame - la composizione.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione 2019-2020

	2019	2020
Fondo di cassa al 31 dicembre	736.468,64	312.841,33
Residui attivi	1.268.707,03	1.548.170,06
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	-	-
Residui passivi	1.211.830,92	1.257.340,04
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	720.566,99	411.292,35
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	72.777,76	192.379,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	56.664,09	89.622,83
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	-	2.000,00
Altri accantonamenti	-	2.074,20
Totale parte accantonata	56.664,09	93.697,03
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	46.318,31
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	195,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata	-	46.513,59
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	-	-
Totale parte disponibile	16.113,67	52.168,38

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati di rendiconto e BDAP.

Come si evince dalla tabella il Comune chiude gli esercizi in esame con un risultato di amministrazione positivo per euro 72.777,76 nell'esercizio 2019 ed euro 192.379,00 nell'esercizio 2020. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli le annualità in esame chiudono con una "Parte disponibile" positiva rispettivamente per euro 16.113,67 ed euro 52.168,38.

Il Comune, come risulta dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2019 aveva accantonato esclusivamente euro 56.664,09 a "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE), mentre nel 2020 oltre ad incrementare la consistenza dello stesso FCDE effettua un accantonamento di euro 2.000,00 per fondo contenzioso ed un appostamento di euro 2.074,20 per altri accantonamenti. Si ricorda che, nella precedente deliberazione (n. 137/2020/PRSE) di questa Sezione, era stata rilevata l'erronea modalità di calcolo del FCDE che prevedeva un abbattimento a consuntivo non conforme alla disciplina di riferimento. Dall'esercizio 2019, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2, non è più previsto alcun abbattimento del fondo in fase previsionale; pertanto, l'Ente ha proceduto al calcolo del FCDE con il metodo ordinario senza incorrere in errori legati ad eventuali storni non consentiti.

Si riportano - nella seguente tabella - i valori quantificati per gli esercizi in esame del FCDE.

Tabella 2 - FCDE 2019-2020

	2019	2020
FCDE a rendiconto	56.664,09	89.622,83
Totale residui attivi al 31.12	1.268.707,03	1.548.170,06
incidenza sul totale dei residui attivi	4%	6%
Totale residui attivi al 31.12 sottratti i residui dei Titoli 2-4-9	625.475,43	640.646,00
incidenza sul totale dei residui attivi sottratti i residui dei Titoli 2-4-9	9%	14%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*, ha accantonato a FCDE (euro 9.335,04) una somma pari al 4,49 per cento su un totale di residui mantenuti pari a euro 207.699,05 (di cui euro 174.272,93 relativi alla competenza ed euro 33.426,12 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 101 *Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*;
- con riferimento al Titolo 2 *Trasferimenti correnti*, su un totale di residui pari ad euro 53.264,07 non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie*, ha accantonato a FCDE (euro 80.287,79) una somma pari al 20 per cento dei residui mantenuti (euro 405.173,52 di cui euro 243.377,58 relativi alla competenza ed euro 161.795,94 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 100 *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, mentre non è stata sterilizzata in alcun modo la Tipologia 500 *Rimborsi e altre entrate correnti* che presenta residui pari a euro 129.045,88 (di cui euro 51.771,07 relativi alla competenza ed euro 77.274,81 relativi ad esercizi precedenti);

– con riferimento al Titolo 4 *Entrate in conto capitale* su un totale di residui mantenuti pari a euro 782.529,58, non ha effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Si specifica, inoltre, che nell'esercizio 2020 l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 - bis del d. l. n. 18 del 2020, che consente di quantificare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (cfr. pagina 9 del questionario 2020).

Il FCDE presente negli esercizi in esame è generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta percentuali di accantonamento troppo basse (cfr. tabella n. 2) sia rispetto al totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, sia ricalcolando il rapporto al netto dei titoli II, IV e IX.

Questa Sezione di controllo, a conclusione dell'analisi sopra riportata, ritiene non congruo l'accantonamento effettuato e ribadisce che – atteso il ruolo strategico del FCDE nell'ambito del principio di competenza finanziaria rafforzata – è essenziale che lo stesso abbia un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Nella contabilità armonizzata, infatti, tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

Le entrate escluse dal calcolo del fondo devono essere puntualmente descritte nell'ambito della nota integrativa (cfr. allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, esempio n. 5).

Inoltre, non sono stati effettuati accantonamenti in entrambi gli esercizi per potenziali perdite da aziende e società partecipate.

Si rileva, altresì, la presenza di fondi derivanti da specifici ristori di entrata e di spesa per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid - 19, non utilizzati nel corso dell'esercizio 2020 e pertanto vincolati nel risultato di amministrazione al loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021.

Alla luce del quadro sopra riportato, questa Corte ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si raccomanda un attento monitoraggio dei fondi, in particolare del FCDE, richiamando l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di verificare puntualmente gli accantonamenti ed i vincoli, in ossequio alle disposizioni dettate

dal legislatore anche e specialmente al fine di garantire la veridicità e completezza delle poste di bilancio.

2.2 In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: *“Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno precisato che tale nuova disciplina *“attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un “equilibrio finanziario complessivo di competenza” anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio...”*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che: *“il primo (“risultato di competenza”) non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento (“equilibrio di bilancio”); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto (“equilibrio complessivo”)”*.

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione dell'esercizio e la sua relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Di seguito si riportano i valori degli equilibri per gli esercizi 2019 e 2020:

Tabella n. 3 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	29.331,06	8.672,87	38.003,93
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	37.544,54	-	37.544,54
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-8.213,48	8.672,87	459,39
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-11.043,21	-	-11.043,21
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	2.829,73	8.672,87	11.502,60

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 4 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	109.740,85	3.506,72	113.247,57
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	37.032,94	-	37.032,94
Risorse vincolate nel bilancio (-)	46.513,59	-	46.513,59
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	26.194,32	3.506,72	29.701,04
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	26.194,32	3.506,72	29.701,04

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per le annualità in esame valori positivi per tutti e tre gli indicatori W1, W2 e W3. Inoltre, per il solo esercizio 2019, sono state rilevate delle discordanze fra il calcolo dell'equilibrio presente in BDAP e la rappresentazione dello stesso nel parere al rendiconto dell'Organo di revisione. Sul punto si raccomanda all'Organo di revisione una maggiore attenzione nella predisposizione dei documenti contabili poiché i dati fra i diversi atti devono, necessariamente, essere concordanti.

Infine, questa Corte ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

2.3. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 - con atti di Giunta comunale muniti del parere dell'Organo di revisione che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di legge e contabili per la loro determinazione.

Tabella n. 5 - Residui attivi e passivi esercizio 2019

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	1.148.378,53	1.192.746,24
Residui finali	1.268.707,03	1.211.830,92
% Riscossioni /Pagamenti	44	44
% Formazione dei residui	20	20

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Tabella n. 6 - Residui attivi e passivi esercizio 2020

2020	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	1.268.707,03	1.211.830,92
Residui finali	1.548.170,06	1.257.340,04
% Riscossioni /Pagamenti	49	52
% Formazione dei residui	29	21

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

L'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi mostra un andamento crescente dal 2019 al 2020 con percentuali di pagamento e riscossione piuttosto basse in entrambi gli esercizi. In aggiunta, anche le quote di formazione di entrambe le tipologie di residui risultano in aumento.

Questa Sezione sottolinea che *“il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché ... può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale”* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 230/2019/PRSE).

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

2.4 In riferimento alla gestione della liquidità si può osservare per entrambi gli esercizi la presenza di un fondo cassa positivo.

Tabella n. 7 - Gestione liquidità 2019-2020

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo di cassa al 1° gennaio	417.704,19	736.475,64
Riscossioni	3.442.218,95	2.767.554,93
Pagamenti	3.123.447,50	3.191.189,24
Saldo di cassa al 31 dicembre	736.475,64	312.841,33

Cassa vincolata	25.433,89	25.433,89
-----------------	-----------	-----------

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati di rendiconto e BDAP

Inoltre, l'Organo di revisione attesta, nei rispettivi questionari, che la giacenza di cassa vincolata è pari ad euro 25.433,89. Al riguardo si raccomanda all'Ente un costante monitoraggio delle entrate e delle spese vincolate, al fine di evitare l'insorgere di squilibri tali da creare sofferenza in termini di liquidità.

In riferimento al ricorso all'anticipazione di tesoreria si rappresenta che l'Ente non ha fatto ricorso a tale istituto né ad eventuali anticipazioni di liquidità sia ai sensi del d. l. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti sia ai sensi del d. l. n. 34 del 2020.

I dati SIOPE attestano anche nell'esercizio 2021 il mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria confermando l'assenza di ripercussioni rilevanti dell'emergenza pandemica in corso sulla gestione della liquidità del Comune.

2.5 Relativamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti, nel biennio in esame si rilevano i seguenti valori:

- esercizio 2019: 39 giorni;
- esercizio 2020: 54 giorni;

Considerato l'incremento dell'indicatore, si ricorda che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente loro di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora che possono mettere a rischio l'equilibrio finanziario del bilancio poiché erodono una notevole quota di risorse destinate alle attività istituzionali (cfr. sentenza della Corte costituzionale n.78 del 2020).

2.6 L'Ente, negli esercizi esaminati, rispetta, altresì, il limite di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del Tuel, come specificato nelle rispettive relazioni ai rendiconti.

2.7 In riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati, si specifica che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della delibera sulla ricognizione ordinaria delle partecipate detenute al 31 dicembre 2019. In particolare, risulta che l'Ente detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

- A.C.A. *in house providing* con una quota di partecipazione del 1,45 per cento;
- Ambiente S.p.a. con una quota di partecipazione dello 0,28 per cento;
- Ecologica Pescaresse S.p.a. in liquidazione, con una quota di partecipazione del 4,25 per cento;
- Pescara Innova s.r.l. con una quota di partecipazione del 1,00 per cento;
- GAL Terre Pescaresi con una quota di partecipazione dello 0,05 per cento.

Fermo restando la messa in liquidazione della società Ecologica Pescaresse s.p.a., con la

suddetta deliberazione si conferma, altresì, l'alienazione della partecipazione in Pescara Innova s.r.l. ed il mantenimento delle altre tre partecipazioni.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

Questa Sezione ricorda, altresì, l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le partecipate, in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante. Pertanto, si invita l'Ente ad attivare le azioni necessarie alla predisposizione e verifica del prospetto di conciliazione.

2.8 Il Comune ha trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza per gli esercizi in esame così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d. l. n. 138 del 2011.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti dubbia esigibilità, nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio delle procedure di liquidazione ed alienazione delle società partecipate;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2021.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA